

FMI 2011 *R.M.M.*

REGOLAMENTO
MANIFESTAZIONI
MOTOCICLISTICHE



FMI 1911
cento
anni 2011

INDICE

Capitolo I	Disposizioni generali	pag. 3
Capitolo II	Classificazione delle manifestazioni	pag. 5
Capitolo III	Organizzazione manifestazioni	pag. 9
Capitolo IV	Inizio delle manifestazioni	pag. 13
Capitolo V	Termine delle manifestazioni	pag. 15
Capitolo VI	Licenze concorrenti e piloti	pag. 17
Capitolo VII	Ufficiali preposti alle manifestazioni	pag. 20
Capitolo VIII	Commissari di Gara	pag. 26
Capitolo IX	Giuria	pag. 27
Capitolo X	Cronometraggio	pag. 28
Capitolo XI	Premi e rimborsi	pag. 28
Capitolo XII	Reclami	pag. 29
Capitolo XIII	Regolamento Disciplinare	pag. 31

SIGNIFICATO DELLE SIGLE UTILIZZATE NEL TESTO

C.A.F. Commissione di Appello Federale	F.M.I. Federazione Motociclistica Italiana
C.S.N. Commissione Sportiva Nazionale	F.M.S.I. Federazione Medico Sportiva Italiana
C.G.D. Commissario di Gara Delegato	F.R. Fiduciario Regionale
C.d.G. Commissario/i di Gara	G.C.G. Gruppo Commissari di Gara
C.F. Commissario Fonometrista	G.U.F. Giudice Unico Federale
Co.Re. Comitato/i Regionale/i	G.U.E. Gruppo Ufficiali Esecutivi
C.M.E. Commissione Moto d'Epoca	G.Z.T. Giudice/i di Zona Trial
C.P.P. Cassa Previdenza piloti	M.C. Moto Club
C.S. Commissario Sportivo	N.S. Norme Supplementari
C.S.A.S. Commissione Sviluppo Attività Sportive	O.P. Operazioni Preliminari
C.T.G. Commissario Tecnico di Gara	R.C. Responsabilità Civile (nelle assicurazioni)
C.T. Commissione Turistica	R.d.G. Regolamento di Giustizia
D.d.G. Direttore/i di Gara	R.M.M. Regolamento Manifestazioni Motociclistiche
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica	R.P. Regolamento Particolare
D.S.T. Diritto di Servizio Tecnico	S.d.G. Segretario di Gara
F.I.M. Federazione Internazionale Motociclistica	U.E.M. Unione Europea di Motociclismo
F.I.Cr. Federazione Italiana Cronometristi	U.d.P. Ufficiale/i di Percorso

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - GIURISDIZIONE

- 1.1.- Le manifestazioni motociclistiche che si svolgono in Italia, sono sotto la giurisdizione della Federazione Motociclistica Italiana e devono essere approvate, conformemente alle norme contenute nel presente regolamento, da parte di:
- COMMISSIONE SPORTIVA NAZIONALE (C.S.N.), che, su delega del Consiglio Federale, autorizza le manifestazioni sportive a carattere internazionale e nazionale;
 - COMMISSIONE TURISTICA (C.T.), che, su delega del Consiglio Federale, autorizza le manifestazioni turistiche a carattere internazionale e nazionale;
 - COMMISSIONE MOTO D'EPOCA (C.M.E.), che, su delega del Consiglio Federale, autorizza le manifestazioni di Moto d'Epoca;
 - COMITATI REGIONALI che autorizzano le manifestazioni territoriali: interregionali - regionali - interprovinciali - provinciali - intersociali - sociali.
- 1.2.- Ogni manifestazione è disciplinata:
- dal Regolamento Particolare (R.P.) della manifestazione;
 - dal Regolamento Manifestazioni Motociclistiche (R.M.M.) e suoi annessi;
 - da eventuali N.S. emanate dagli Organi Federali competenti;
 - dal CODE F.I.M. e U.E.M. e relativi annessi per le manifestazioni internazionali.

ART. 2 - COMMISSIONE SPORTIVA NAZIONALE (C.S.N.)

- 2.1.- La C.S.N. è una commissione permanente istituita dal Consiglio Federale della F.M.I., che esercita il controllo su ogni manifestazione a carattere sportivo sia essa nazionale od internazionale, nonché ogni altro potere delegato dal Consiglio Federale.
- 2.2.- La C.S.N. è composta da un Presidente, nominato direttamente dal Consiglio Federale, dal Presidente della Commissione Sviluppo Attività Sportive, dai Coordinatori dei Comitati delle singole specialità sportive, dal Coordinatore del Comitato Impianti, dal Presidente del Settore Tecnico.
- Partecipano alle riunioni indette il Presidente del Gruppo Commissari di Gara ed il Coordinatore del Gruppo Ufficiali Esecutivi.**
- 2.3.- Il Presidente esercita tutte le funzioni ed i poteri attribuiti dai Regolamenti Federali alla C.S.N..
- 2.4.- La Commissione Sviluppo Attività Sportive (C.S.A.S.), oltre ad incrementare e sviluppare le attività sportive esistenti, ha il compito di individuare nuove tipologie di attività e promuoverle nei più diversi ambiti: sociali, provinciali, regionali, nazionali, operando in stretta collaborazione con i Comitati Regionali.

ART. 3 - COMMISSIONE TURISTICA (C.T.)

- 3.1.- La C.T. è una commissione permanente istituita dal Consiglio Federale della F.M.I., che esercita il controllo su ogni manifestazione a carattere turistico-sportivo sia essa nazionale od internazionale, nonché ogni altro potere delegato dal Consiglio Federale.
- 3.2.- La C.T. è composta da un Coordinatore, nominato direttamente dal Consiglio Federale e da componenti nominati dal Consiglio Federale su proposta del Coordinatore della C.T. Il Coordinatore esercita tutte le funzioni ed i poteri attribuiti dai Regolamenti Federali alla C.T..

ART.4 – COMMISSIONE MOTO D'EPOCA (C.M.E.)

- 4.1.- La C.M.E. è una commissione permanente istituita dal Consiglio Federale della F.M.I., che esercita il controllo su ogni manifestazione inerente le moto d'epoca, e gli eventi turistico-sportivi, nonché ogni altro potere delegato dal Consiglio Federale, attraverso il Comitato Attività Sportive Moto Epoca.
- 4.2.- La C.M.E. è delegata inoltre, alla verifica dei motoveicoli d'epoca per l'iscrizione al registro storico della F.M.I. attraverso il Comitato Registro Storico
- 4.3.- La C.M.E. è composta da un Presidente, nominato direttamente dal Consiglio Federale, e da componenti nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente della C.M.E. suddivisi nei Comitati Registro Storico e Comitato Attività Sportive Moto Epoca.
- 4.4.- Il Presidente della C.M.E. esercita tutte le funzioni ed i poteri attribuiti dai Regolamenti Federali alla C.M.E.

ART.5 – RIUNIONE COMMISSIONI

- 5.1.- Allo scopo di coordinare tutte le norme sportive e turistiche ed i regolamenti di specialità, in linea con le politiche federali ed allo scopo di stabilire i programmi di sviluppo e promozione, il Presidente Federale può riunire, periodicamente, i Presidenti delle Commissioni e dei Comitati.
- 5.2.- Alla riunione delle Commissioni e Comitati potranno essere invitati a partecipare, i coordinatori di settore e, per problematiche particolari, anche funzionari e tecnici interni alla strutture ed esperti esterni.

ART.6 – ONERI ORGANIZZATIVI

- 6.1.- Ogni M.C. che organizza una manifestazione motociclistica sia essa sportiva o turistica deve, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, richiedere l'autorizzazione della F.M.I..
- 6.2.- Congiuntamente alla richiesta il M.C. organizzatore deve inviare il R.P. della manifestazione, nonché la prova dell'avvenuto pagamento delle relative tasse federali.
- 6.3.- **Qualora all'organizzatore di una manifestazione nazionale spetti un contributo da parte della Federazione pari o superiore all'importo relativo ai gravami finanziari dovuti, questi ultimi verranno automaticamente compensati e l'importo del contributo federale sarà considerato pari alla differenza tra il contributo originario e l'importo dei gravami finanziari. Analogamente, nel caso in cui il contributo federale sia inferiore all'importo relativo ai gravami finanziari, l'organizzatore dovrà versare solo la differenza tra i gravami stessi ed il contributo previsto.**

ART.7 – ONERI PARTECIPATIVI

- 7.1.- Ogni licenziato o tesserato che partecipa ad una manifestazione autorizzata dalla F.M.I. ha il dovere di:
- a) conoscere il R.M.M. e suoi annessi ed il CODE F.I.M. o U.E.M. quando applicabili, nonché il R.P. della manifestazione;
 - b) impegnarsi a rispettare tali regolamenti senza riserve;
 - c) rinunciare ad ogni eventuale ricorso ad arbitri o tribunali non previsti dal R.M.M. (o dal CODE F.I.M. o U.E.M.);

d) sollevare la F.M.I. ed i suoi Organi, gli Ufficiali di Gara e gli Ufficiali Esecutivi da qualsiasi responsabilità per danni cagionati a piloti ed a terzi per effetto ed in conseguenza della partecipazione a manifestazioni e relative prove.

ART.8 – INTERPRETAZIONE DEI REGOLAMENTI

- 8.1.- Qualora sussistano dubbi sull'interpretazione autentica del R.P., del R.M.M. e suoi annessi, del CODE F.I.M. o U.E.M., ecc., ogni decisione è demandata alla C.S.N., alla C.M.E. o alla C.T. secondo il tipo di manifestazione. I provvedimenti relativi sono inappellabili.

CAPITOLO II CLASSIFICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

ART.9 – TERRITORIALITÀ DELLE MANIFESTAZIONI

- 9.1.- Le Manifestazioni Motociclistiche possono avere valenza internazionale, nazionale, **zonale**, interregionale, regionale, interprovinciale, provinciale, **intersociale** e sociale.
- 9.2.- Sono definite:
- INTERNAZIONALI**
Le manifestazioni inserite nel calendario internazionale redatto annualmente dalla F.I.M. e U.E.M. ed organizzate secondo il CODE F.I.M. o U.E.M.
- NAZIONALI**
Le manifestazioni inserite nel calendario nazionale redatto annualmente dalla F.M.I. ed organizzate secondo il presente regolamento e le norme emanate dal Consiglio Federale.
- ZONALI**
Le manifestazioni inserite nel calendario nazionale, ma aperte ai tesserati di M.C. con sede in aree geografiche stabilite dalla F.M.I..
- INTERREGIONALI**
Le manifestazioni inserite nel calendario regionale, ma aperte anche ai tesserati di M.C. con sede in regioni confinanti fisicamente o nelle aree geografiche stabilite dalla F.M.I., con eccezione della regione Valle d'Aosta che sarà considerata con i medesimi confini del Piemonte e le regioni Abruzzo e Molise che saranno considerate come un'unica regione e quindi teoricamente confinanti con Lazio, Marche, Molise, Campania, Puglia.
- REGIONALI**
Le manifestazioni inserite nel calendario regionale aperte a tesserati appartenenti solo a M.C. della stessa regione.
- INTERPROVINCIALI**
Le manifestazioni inserite nel calendario regionale aperte a tesserati appartenenti a M.C. di due province della stessa regione più la provincia in cui ha sede il M.C. organizzatore. Le Province ammesse a partecipare, devono essere precisate sul R.P.
- PROVINCIALI**
Le manifestazioni inserite nel calendario regionale e/o provinciale aperte a tesserati appartenenti a M.C. di una sola Provincia.

INTERSOCIALI

Le manifestazioni aperte a tesserati appartenenti a più M.C. della stessa regione.

SOCIALI

Le manifestazioni aperte a tesserati appartenenti allo stesso M.C..

- 9.3.- Nelle manifestazioni approvate dalla F.M.I. sono vietate esibizioni a carattere agonistico, se non espressamente autorizzate e riportate sul R.P..

Questa Regione	può organizzare gare Interregionali con
Valle d'Aosta	Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte
Piemonte	Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Valle d'Aosta
Lombardia	Emilia Romagna, Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto, Valle d'Aosta, Liguria
Trentino Alto Adige	Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia
Veneto	Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Trentino Alto Adige
Friuli Venezia Giulia	Veneto, Trentino Alto Adige
Liguria	Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Lombardia, Valle d'Aosta
Emilia Romagna	Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Veneto, Valle d'Aosta
Toscana	Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Umbria, Sardegna
Marche	Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Umbria
Umbria	Lazio, Marche, Toscana
Lazio	Abruzzo, Molise, Campania, Marche, Toscana, Umbria, Sardegna
Abruzzo	Lazio, Marche, Molise, Campania, Puglia
Molise	Lazio, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia
Campania	Basilicata, Lazio, Molise, Puglia, Abruzzo
Puglia	Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Abruzzo, Sicilia
Basilicata	Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
Calabria	Basilicata, Puglia, Sicilia
Sicilia	Calabria, Basilicata, Puglia
Sardegna	Lazio, Toscana

ART.10 - TITOLAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

- 10.1.- La qualifica di "Gran Premio" è riservata alle sole manifestazioni titolate mondiali, come da disposizione del CODE F.I.M.
- 10.2.- È fatto obbligo a tutti gli organizzatori, siano essi M.C. o società licenziate F.M.I., di pubblicizzare le manifestazioni con l'esatta denominazione che compare nel R.P. approvato dall'organo federale competente.
- 10.3.- Chiunque infranga tale norma, denominando e pubblicizzando la manifestazione con un titolo improprio o diverso, incorrerà nell'immediata revoca del nulla osta federale e sarà deferito agli Organi di Giustizia.

ART.11 - MANIFESTAZIONI TITOLATE

- 11.1.- Le manifestazioni titolate sono quelle previste per l'assegnazione del titolo di Campione del Mondo, Europeo, Italiano, Regionale, Provinciale o Vincitore di Trofei indetti dalla F.M.I..
- 11.2.- Il numero delle manifestazioni titolate viene stabilito per le varie specialità:
- dalla F.I.M. per le manifestazioni internazionali;

b) dalla U.E.M. per le manifestazioni europee;

c) dalla F.M.I. per le manifestazioni nazionali;

d) dai Co.Re. per le manifestazioni regionali.

- 11.3.- Qualora non vengano effettuate una o più prove programmate, il titolo viene assegnato, in linea generale, se sono state effettuate almeno tre prove, salvo quanto disposto dalle norme contenute in ogni regolamento di specialità.

ART.12 - MANIFESTAZIONI DI VELOCITÀ

12.1.- Manifestazioni in cui il criterio di classifica è basato sul minor tempo impiegato a percorrere una determinata distanza o maggior percorso in un dato tempo e si svolgono:

- su autodromi o motodromi permanenti o semipermanenti, su circuiti stradali chiusi, con tracciato da percorrersi una o più volte;
- su tracciati stradali chiusi al traffico, con percorso determinato (gare in salita, prove con partenza lanciata o da fermo, ecc.).

ART.13 - MANIFESTAZIONI DI MOTOCROSS

13.1.- Manifestazioni di velocità che si svolgono su circuiti chiusi ad anello, permanenti o provvisori, con pista fuoristrada e con ostacoli naturali o artificiali.

ART.14 - MANIFESTAZIONI DI ENDURO

14.1.-Manifestazioni motociclistiche di regolarità che si svolgono su percorsi di vario tipo, aperti al traffico, con medie e tempi di impiego prefissati nel rispetto delle Norme del Codice della Strada.

14.2.-Cross Country: sono gare di durata da disputarsi su un percorso ad anello di vario tipo (fettucciato, mulattiera, sterrato, con ostacoli artificiali, ecc) da ripetersi più volte e della durata di un giro, compresa indicativamente fra 6 e 30 minuti.

14.3.-Enduro Sprint: sono manifestazioni motociclistiche promozionali che si svolgono su percorsi di vario tipo, chiusi al traffico.

ART.15 - MANIFESTAZIONI DI TRIAL

15.1.- Manifestazioni che si svolgono su tracciati di vario tipo con ostacoli naturali e/o artificiali denominati "Zone Controllate", il cui criterio di classifica è basato sull'abilità dei piloti nel superamento di dette zone.

ART.16 - MANIFESTAZIONI DI SUPERMOTO

16.1.- Manifestazioni di velocità che si svolgono su circuiti chiusi parte in asfalto e parte in fuoristrada.

ART.17 - MANIFESTAZIONI SU PISTA

17.1.- Manifestazioni di velocità che si svolgono su piste piane ovali in terra battuta, prato, fondi speciali (cenere o sabbia), ghiaccio.

ART.18 - MANIFESTAZIONI DI MOTOSLITTE

18.1.- Manifestazioni che si svolgono su piste innevate con percorsi determinati e preparati in modo da consentire ai veicoli di avanzare sulla superficie nevosa.

18.2.- Secondo le caratteristiche di svolgimento le gare di motoslitte si suddividono in:

- a) gare di velocità;
- b) gare di durata a velocità media prestabilita;

ART.19 - MANIFESTAZIONI DI MOTORALLY

19.1.- Manifestazioni di regolarità che si svolgono su percorsi di vario tipo, anche aperti al traffico stradale, nel rispetto del Codice della Strada, con medie e tempi prefissati, indicati da apposito Road Book.

ART.20 - MANIFESTAZIONI DI QUAD

20.1.-Manifestazioni che si svolgono su mezzi a quattro ruote (ATV) mossi da motori di tipo motociclistico. A seconda delle caratteristiche di svolgimento le gare di quad si suddividono in:

- a) Quad Cross: tipologia disputata in impianti di cross provvisori o permanenti
- b) Baja: gare di regolarità e velocità in percorsi di vario tipo, anche aperti al traffico stradale
- c) Fettucciati: gara disputata in un percorso fettucciato.

ART.21 - MANIFESTAZIONI DI MOTO D'EPOCA E TURISTICO-SPORTIVE

21.1.- Manifestazioni storico-turistico-sportive di vario tipo, riservate a motocicli di interesse storico.

21.2- Manifestazioni turistico-sportive di vario tipo: motoraduni, motoconcentrazioni, motoincontri, motoraid, motoescursioni, motomarathon e gimkane, aperte a motocicli di qualsiasi categoria a due, tre e quattro ruote.

21.3- Il motoraid consiste in una marcia di precisione lungo un itinerario caratterizzato da controlli di transito, orari ed a timbro ed intercalato da prove di abilità motociclistica.

21.4- Le gimkane sono manifestazioni che si svolgono su tracciati piani (es.: campi sportivi, prati, piazze etc) intercalati da ostacoli artificiali di vario genere, il cui criterio di classifica è basato sull'abilità dei piloti nel superamento dei vari ostacoli, nel minor tempo.

ART.22 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE

22.1.- I motoraduni, le motoconcentrazioni ed i motoincontri, sono manifestazioni turistiche aventi lo scopo di far convergere in località e date stabilite un certo numero di motociclisti. Lo stesso dicasi per il motomarathon ma con percorsi di almeno 500 km.

22.2.-Le motoescursioni e le motocavalcate sono manifestazioni di media e lunga distanza di regolarità turistica, aperte a motocicli e quad, che si svolgono su percorsi misti, in regola con il Codice della Strada.

ART.23 - MANIFESTAZIONI SPERIMENTALI

23.1.- Manifestazioni che hanno per scopo la promozione o sperimentazione di attività non inquadrabili in nessuna delle specialità già definite dai Regolamenti vigenti.

23.2.- Tali manifestazioni sono regolate esclusivamente da un R.P. approvato dalla C.S.N., dalla C.M.E. o dalla C.T. a seconda dello scopo della manifestazione.

ART.24 - MANIFESTAZIONI IN NOTTURNA

24.1.- Le manifestazioni in notturna sono quelle manifestazioni che si svolgono con luce artificiale. In questo tipo di manifestazioni, ove possibile, almeno un turno di prove ufficiali dovrà essere effettuato con lo stesso tipo di illuminazione e nelle stesse condizioni di luminosità previste per la gara.

ART.25 - TENTATIVI DI PRIMATO

25.1.- Tentativi tendenti ad abbassare il limite di tempo impiegato su una determinata distanza o elevare la distanza percorsa in un determinato tempo.

ART.26 - PROVE SPECIALI CONTROLLATE

26.1.- Manifestazioni non codificate tendenti a stabilire prove particolari (prove di consumo, di resistenza, ecc.).

ART.27 - ANNESSI AL R.M.M.

27.1.- Le manifestazioni motociclistiche, rette ognuna da regolamento specifico, sono classificate in:

- a) Annesso n. 1 – Velocità
- b) Annesso n. 2 – Motocross
- c) Annesso n. 3 – Quad
- d) Annesso n. 4 – Enduro
- e) Annesso n. 5 – Motorally
- f) Annesso n. 6 – Trial
- g) Annesso n. 7 – Speedway
- h) Annesso n. 8 – C.S.A.S.
- i) Annesso n. 9 – Utenza

27.2.- Rivestono inoltre carattere generale le seguenti regolamentazioni:

- a) impianti sportivi
- b) regolamento di giustizia
- c) anti-doping.

CAPITOLO III ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI

ART.28 - RICHIESTA DELLA MANIFESTAZIONE

28.1.- La F.M.I. dirama annualmente le norme per l'iscrizione delle Manifestazioni ai propri calendari sportivo e turistico, riservandosi la facoltà di demandare ad un promotore/organizzatore, la gestione dell'immagine e/o organizzazione delle prove titolate nazionali e/o internazionali.

28.2.- La domanda per ottenere l'iscrizione della manifestazione al calendario internazionale e nazionale deve essere redatta sugli appositi stampati. Le domande dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata o mezzo equipollente, entro i termini e con le modalità fissate ogni anno rispettivamente a seconda la tipologia della manifestazione dalla C.S.N., dalla C.T. e dalla C.M.E. In caso di mancata iscrizione della manifestazione, la Commissione competente comunicherà al richiedente il diniego di iscrizione della manifestazione.

- 28.3.- I calendari vengono approvati dal Consiglio Federale e comunicati, di norma, entro il mese di dicembre. È tassativamente vietato pubblicizzare le manifestazioni richieste, prima dell'approvazione dei calendari da parte del Consiglio Federale, pena la cancellazione dal calendario F.M.I. ed il deferimento agli Organi di Giustizia. Solo per particolari manifestazioni la F.M.I. potrà autorizzare diversamente.
- 28.4.- Le domande per ottenere l'iscrizione delle manifestazioni a calendario regionale devono essere inviate ai rispettivi Co.Re. secondo i termini e le modalità da questi stabiliti con apposita circolare, approvata per le parti di propria competenza dalle singole Commissioni Centrali.
- 28.5.- I calendari regionali, di norma, potranno essere pubblicati soltanto dopo la pubblicazione dei calendari nazionali. Copia dei calendari regionali deve essere inviata alla F.M.I. in visione alle Commissioni Centrali competenti.
- 28.6.- I Co.Re. non potranno autorizzare motoraduni interregionali e motoincontri regionali, in concomitanza con motoconcentrazioni e motoraduni a carattere internazionale e nazionale, in calendario lo stesso periodo e nella stessa regione.
- 28.7.- In occasione di manifestazioni nazionali titolate, è assolutamente vietato porre a calendario e/o organizzare manifestazioni titolate a carattere territoriale **che prevedano le stesse categorie**. Tale divieto è limitato alle regioni confinanti con quella in cui ha luogo l'evento nazionale.

ART. 29 - IMPEGNO ORGANIZZATIVO

- 29.1.- La richiesta d'organizzare una manifestazione implica per il richiedente la conoscenza nonché l'accettazione integrale degli oneri e responsabilità derivanti dallo svolgimento della manifestazione.
- 29.2.- Ogni manifestazione inizia con la richiesta di iscrizione a calendario e termina con l'**Omologazione** e la conseguente liquidazione amministrativa.
- 29.3.- Una volta inserite nel calendario, le manifestazioni dovranno essere organizzate in conformità all'atto di autorizzazione rilasciato dalla F.M.I., salvo deroghe espresse da parte degli Organi Federali competenti.

ART. 30 - REGOLAMENTO PARTICOLARE

- 30.1.- Almeno 30 giorni prima della data di effettuazione della manifestazione iscritta nel calendario, le società organizzatrici devono inviare, a seconda del carattere della manifestazione, alla C.S.N., alla C.T., alla C.M.E., al Co.Re. di competenza la seguente documentazione: n. 1 copia del R.P. specifico di specialità, compilato sugli appositi stampati, con timbro e firma del Presidente della Società Organizzatrice ed in linea con la normativa federale vigente; firmato per accettazione dal D.d.G. (ove previsto) con relativi versamenti dei **gravami finanziari che vengono stabiliti annualmente dal Consiglio Federale**.
- 30.2.- L'**approvazione delle gare è di competenza delle Commissioni o del Co.Re. che le inserisce a calendario**.
- 30.3.- L'approvazione di **tutte** le gare di velocità è di esclusiva competenza della C.S.N. che, solo per casi particolari potrà delegare il Co.Re. interessato. Devono essere svolte su autodromi o motodromi permanenti o su circuiti stradali chiusi al traffico, regolarmente omologati dalla F.M.I..
- 30.4.- L'approvazione delle manifestazioni di Moto Epoca e Turismo-Sportivo, eccezioni fatta per il Gruppo 1, è di esclusiva competenza della C.M.E..

- 30.5.- Le richieste di approvazione del R.P. presentate in difformità alle modalità prescritte, non potranno essere prese in considerazione.
- 30.6.- Le richieste di approvazione del R.P. presentate meno di 15 giorni prima della data di svolgimento, saranno gravate di una soprattassa di € 200,00. I Regolamenti Particolari che comunque perverranno a meno di 5 giorni dalla data, saranno respinti e la manifestazione sarà annullata; i versamenti effettuati saranno incamerati dalla F.M.I..
- 30.7.- Il R.P. di una manifestazione non può essere divulgato prima che la C.S.N., la C.M.E., la C.T., il Co.Re. ne abbiano data esplicita approvazione. I trasgressori saranno deferiti agli Organi di Giustizia.
- 30.8.- Nel caso di tipologia di gare diverse, organizzate da un M.C. nell'ambito di una stessa manifestazione (escluso i monomarca), tutte le voci relative ai gravami finanziari, verranno considerate distintamente per ciascuna gara, ad eccezione del Diritto Servizio Tecnico (D.S.T.) che verrà considerato unico ed allineato all'importo maggiore.

ART. 31 - COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA APPROVAZIONE

- 31.1.- L'approvazione del R.P. sarà comunicata al richiedente mediante l'invio dei documenti ufficiali comprovanti l'avvenuta approvazione.
- 31.2.- I Co.Re. non possono approvare manifestazioni territoriali inserite in un contesto di eventi nazionali od internazionali. In tal caso il programma della manifestazione deve essere approvato dalla C.S.N., dalla C.M.E. o dalla C.T., a seconda della tipologia della manifestazione, ivi comprese le eventuali classi territoriali. Solo dopo il preventivo benessere della Commissione competente il Co.Re. potrà approvare il relativo R.P.
- 31.3.- La C.S.N., la C.M.E., la C.T., il Co.Re. competente, esaminata la richiesta del M.C. organizzatore e constatato che la documentazione prodotta è conforme alle norme federali e soddisfa gli oneri amministrativi, rilascia n. 2 copie del R.P. con il visto di approvazione, allegando il Nulla Osta/Permesso di Organizzazione necessario al M.C., per la richiesta dei permessi alle Autorità locali competenti.
- 31.4.- Il Co.Re. nell'approvazione del R.P. deve attenersi scrupolosamente alle Norme Generali della F.M.I. e alle specifiche dei singoli Annessi di specialità. Non possono autorizzare deroghe alla normativa federale generale o di specialità. Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate preventivamente dalla C.S.N., dalla C.M.E. o dalla C.T., a seconda della tipologia della manifestazione. Solo dopo il preventivo benessere della F.M.I., il Co.Re. potrà approvare il R.P.
- 31.5.- Le Manifestazioni Interregionali, saranno approvate dal Co.Re. cui appartiene il M.C. organizzatore. Lo stesso Co.Re. dovrà preventivamente acquisire il parere positivo dei Co.Re. interessati ed informare la Commissione Centrale competente.
- 31.6.- La C.S.N., la C.M.E. o la C.T. richiede alla Segreteria del G.C.G. ed il Co.Re. od al F.R. del G.C.G., il servizio di gara almeno 20 gg. prima della data di effettuazione della manifestazione, facendo pervenire contemporaneamente n.2 copie del R.P. approvato.

ART. 32 - PERMESSO DI ORGANIZZAZIONE

- 32.1.- La C.S.N., la C.M.E., la C.T., il Co.Re. competente, rilasciano il "Permesso di Organizzazione" se il M.C. richiedente ha regolarizzato i prescritti gravami

finanziari nonché le eventuali pendenze amministrative. Il "Permesso di Organizzazione" deve essere esposto nella sede delle O.P. In mancanza di tale documento il C.G.D. comunica per iscritto al D.d.G. che la manifestazione non può essere effettuata.

ART. 33 - AUTORIZZAZIONI - OMOLOGAZIONE IMPIANTO/PERCORSO

33.1.- Gli organizzatori devono provvedere a richiedere, quando previsto, l'autorizzazione o l'omologazione impianto/percorso da parte delle autorità competenti e del Comitato Impianti della F.M.I..

ART. 34 - MANIFESTAZIONE DIFFERITA, SOSPESA, ANNULLATA

34.1.- La richiesta di soppressione o rinvio di una manifestazione deve pervenire alla C.S.N., alla C.M.E., alla C.T., al Co.Re. almeno 20 gg. prima della data prefissata per l'effettuazione, a mezzo lettera raccomandata o mezzo equipollente.

34.2.- Gli organizzatori, in caso di mancata organizzazione di manifestazioni iscritte a calendario, salvo cause di forza maggiore opportunamente documentate, saranno soggetti ad una sanzione pecuniaria di € 500,00 ed all'esclusione dall'assegnazione di manifestazioni per i due anni successivi. Il provvedimento è di insindacabile competenza delle Commissioni o del Co.Re. che inserisce a calendario la manifestazione.

34.3.- Qualora la manifestazione venga interrotta per motivi non ritenuti validi dalla C.S.N., dalla C.M.E., dalla C.T., dal Co.Re., il M.C. organizzatore incorre in una sanzione pecuniaria di € 1.500,00 e viene escluso dall'assegnazione di manifestazioni per l'anno successivo. In questo caso il M.C. organizzatore è tenuto a restituire le tasse di iscrizione ai partecipanti. Qualora la manifestazione venga interrotta per cause di forza maggiore, comprovati dalla C.S.N., dalla C.M.E., dalla C.T., dal Co.Re., il M.C. organizzatore è tenuto a:

- restituire le tasse di iscrizione ai partecipanti, nel caso non siano state effettuate le O.P.
- incamerare le tasse di iscrizione nel caso si siano già effettuate le O.P.
- corrispondere il 50% di eventuali premi in denaro messi in palio nel caso di interruzione a metà gara.

34.4.- Ogni qualvolta una manifestazione non venga effettuata per qualsiasi motivo, con esclusione di quello denominato "a causa di forza maggiore", la stessa non potrà essere ripetuta.

34.5.- Non si concedono spostamenti di date se non per gravissimi comprovati motivi e, comunque, ogni richiesta di spostamento dovrà essere accompagnata da una tassa di € 150,00.

ART. 35 - ASSICURAZIONI

35.1.- La Società organizzatrice di una manifestazione sportiva o turistica approvata, deve stipulare obbligatoriamente una polizza di assicurazione per la R.C. come previsto dalla normativa vigente. Detta polizza deve obbligatoriamente prevedere un massimale minimo per la R.C. pari ad € 5.000.000,00 per sinistro. La stessa deve contenere le seguenti condizioni aggiuntive:

- a) danni subiti dagli organizzatori, Ufficiali di Gara ed Ufficiali Esecutivi;
- b) R.C. dell'organizzatore per danni non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

35.2.- Nelle manifestazioni in cui sia previsto il ritiro con fermo dei motocicli in parco chiuso l'organizzatore sarà responsabile della loro custodia.

35.3.- L'assicurazione per la R.C. è obbligatoria per tutte le manifestazioni approvate dalla F.M.I.. In mancanza della documentazione comprovante l'esistenza della copertura assicurativa, il C.G.D. comunica per iscritto al D.d.G. che la manifestazione non può essere effettuata.

ART. 36 - OMOLOGAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

36.1.- La C.S.N., la C.T., la C.M.E., tramite il Comitato Attività Sportive Moto Epoca, il Co.Re. presa visione del rapporto di gara e di eventuali reclami pendenti, omologa o meno la manifestazione.

36.2.- Nel corso di tale verifica, qualora venga ravvisata l'erroneità delle decisioni del C.d.G. o la necessità di adottare un provvedimento disciplinare a carico di un tesserato, partecipante alla manifestazione, non sanzionato sul campo di gara, la C.S.N., la C.T., la C.M.E., il Co.Re. trasmettono gli atti al G.U.F. corredati degli elementi probatori a supporto.

36.3.- Il G.U.F. provvede ad informare l'interessato della richiesta, concedendo un termine di sette giorni per far pervenire le proprie osservazioni. La decisione del G.U.F. può essere impugnata secondo le modalità e le forme contenute nel R.d.G.

36.4.- Il Co.Re. nel caso dovesse sorgere la necessità di compiere attività istruttorie dirette ad acquisire elementi utili alla decisione sull'omologazione trasmette gli atti alla C.S.N., alla C.T., alla C.M.E. che, svolti gli opportuni accertamenti decide sulla omologazione della gara.

CAPITOLO IV INIZIO DELLE MANIFESTAZIONI

ART. 37 - ISCRIZIONI ALLE MANIFESTAZIONI

37.1.- Le iscrizioni alle manifestazioni dovranno essere inoltrate all'organizzatore, se non diversamente previsto dai regolamenti dei singoli campionati, mediante l'apposito modulo predisposto dalla F.M.I., compilato in ogni sua parte, debitamente firmato ed accompagnato dalla tassa di iscrizione prevista (escluso manifestazioni turistiche).

37.2.- L'iscrizione potrà essere effettuata anche dal Presidente del M.C. a cui appartiene il pilota o dal Direttore del Team, se regolarmente affiliato alla F.M.I.. In tal caso sarà questo e non il singolo pilota ad essere responsabile della regolarità dell'iscrizione verso l'organizzatore.

37.3.- L'iscrizione di un pilota che non risulti nell'elenco ufficiale degli iscritti, potrà essere accettata se lo stesso dimostri, mediante esibizione di ricevuta di raccomandata o mezzo equipollente, di aver inoltrato regolare iscrizione nei termini previsti. Diversamente l'iscrizione non deve essere accettata.

37.4.- Gli importi relativi alle tasse di iscrizione per le singole specialità, sono stabiliti annualmente dalla F.M.I.. Le stesse non potranno essere in alcun modo modificate se non previa autorizzazione da parte delle Commissioni Centrali della F.M.I..

37.5.- I termini per le iscrizioni, fatto salve eventuali norme specifiche di specialità, sono stabiliti come segue:

- a) manifestazioni titolate internazionali e nazionali: almeno 30 gg. prima della manifestazione
- b) manifestazioni non titolate nazionali: almeno 20 gg. prima della manifestazione
- c) manifestazioni territoriali: almeno 10 gg. prima della manifestazione.

Le iscrizioni pervenute agli organizzatori dopo i termini sopra riportati, potranno non essere accettate o gravate di una tassa aggiuntiva a quella di iscrizione per un importo massimo di € 50,00.

- 37.6.- Un pilota non può iscriversi a più manifestazioni che hanno luogo nello stesso giorno. I trasgressori saranno deferiti agli Organi di Giustizia.
- 37.7.- Un pilota che senza giustificato motivo non prenda la partenza dopo aver preso parte alle prove ufficiali ed essersi qualificato, incorre nelle sanzioni previste. I giustificati motivi relativi all'impossibilità di prendere la partenza, dovranno essere presentati per iscritto al C.d.G.
- 37.8.- Alla chiusura delle iscrizioni gli organizzatori devono compilare "l'elenco ufficiale degli iscritti" distinguendo gli iscritti per classe e/o categoria secondo quanto previsto dal R.P..
- 37.9.- Per le manifestazioni che prevedono la partecipazione anche di squadre, l'iscrizione della squadra potrà essere effettuata il giorno stesso della manifestazione, attraverso l'apposito modulo in dotazione al C.d.G., entro il termine delle O.P.
- 37.10.- Per la partecipazione a gare internazionali all'estero, i piloti interessati dovranno richiedere il Nulla Osta alla F.M.I.. La domanda deve essere presentata almeno 30 gg. prima della gara stessa. I piloti, all'atto della richiesta, possono presentare l'elenco di tutte le gare all'estero a cui intendono partecipare nel corso dell'anno. L'autorizzazione è soggetta al parere vincolante della C.S.N. **Il Nulla Osta verrà rilasciato, per quanto riguarda l'età, sulla base della normativa sulle licenze della F.M.I..** L'autorizzazione non viene concessa in occasione dello svolgimento di gare titolate in Italia che prevedono la partecipazione del pilota interessato.

ART. 38 - PUBBLICAZIONE DELLE ISCRIZIONI

- 38.1.- L'elenco degli iscritti alle manifestazioni dovrà essere esposto prima dell'inizio delle O.P..
- 38.2.- È fatto divieto agli organizzatori di divulgare attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, nominativi di piloti o concorrenti non regolarmente iscritti. I trasgressori saranno deferiti agli Organi di Giustizia.

ART. 39 - OPERAZIONI PRELIMINARI

- 39.1.- Le O.P. consistono nell'accertamento, da parte dei C.d.G. F.M.I. preposti, della regolarità dell'iscrizione, controllo dei documenti (licenza e/o tessera) di concorrente e/o pilota e nella verifica tecnica e punzonatura dei motocicli.
- 39.2.- Il D.d.G. prima che abbiano inizio le O.P., deve esibire personalmente al C.G.D. sia la licenza di qualifica, sia la tessera F.M.I., entrambe valide per l'anno in corso. Sempre prima dell'inizio delle O.P., il D.d.G. o suo delegato, dovrà consegnare al C.G.D.:
 - L'elenco ufficiale degli iscritti compilato sugli appositi stampati della F.M.I. o comunque su stampati a supporto informatico che rispecchino gli stampati

federali in ogni loro parte, divisi per classi e/o categorie, completi di tutti i dati richiesti, firmato dal D.d.G. e con timbro della Società organizzatrice.

- L'elenco nominativo degli Ufficiali Esecutivi e coadiutori con a fianco di ciascuno riportato l'incarico relativo ed il numero di tessera F.M.I. e, nel caso di G.z.T. ed U.d.P. il numero della licenza G.U.E.
 - Certificato di Assicurazione con relativi allegati (in originale).
 - Permesso di Organizzazione rilasciato dagli Organismi Federali competenti.
 - Eventuali Permessi delle Autorità locali e/o organi di Polizia.
 - Elenco dei premi e loro classificazione.
 - Eventuali comunicati emessi.
- 39.3.- Gli orari ed i termini per l'effettuazione delle O.P. sono stabiliti dal R.P. e non possono essere modificati. Il D.d.G., per sopraggiunte cause di forza maggiore, da comunicare al C.G.D., può in via del tutto eccezionale, variare tali orari dandone comunicazione immediata a tutti gli interessati.
- 39.4.- I piloti sono obbligati a presentarsi personalmente al C.G.D., negli orari previsti per il controllo dei documenti, muniti di regolare licenza e/o tessera F.M.I. valida per l'anno in corso, e documento di riconoscimento, che potrà essere richiesto in visione ad insindacabile giudizio del C.G.D.. **Il C.d.G. che verifichi durante le O.P. un pilota non in possesso della licenza originale potrà, ove possibile, mediante consultazione informatica degli archivi federali e previo riconoscimento d'identità, ammettere lo stesso alla manifestazione dietro pagamento di una sanzione di € 50,00.** Il ritardo alle O.P. per un tempo massimo di 30' sarà penalizzato con una ammenda a cura del C.d.G. (salvo diverse e specifiche disposizioni di specialità). Dopo tale proroga non sarà più possibile essere ammessi a partecipare.
- 39.5.- I motocicli dovranno essere presentati alle verifiche in regola con le disposizioni del R.P. e delle norme tecniche, privi di precedenti punzonature, pena la non accettazione.
- 39.6.- I motocicli possono essere portati alle verifiche tecniche, solo dopo aver effettuato le verifiche sportive, dai piloti od anche dai meccanici.
- 39.7.- Salvo quanto previsto dalle specifiche norme di specialità e dal R.P. della manifestazione, è consentita la punzonatura di più motocicli della stessa classe per l'effettuazione delle prove ufficiali con il medesimo numero di gara.
- 39.8.- Al termine delle O.P. il C.G.D. deve consegnare al D.d.G. l'elenco dei piloti verificati (e quindi idonei a prendere il via nella manifestazione).

CAPITOLO V TERMINE DELLE MANIFESTAZIONI

ART. 40 - CHIUSURA MANIFESTAZIONE

- 40.1.- Una manifestazione si intende terminata, mezz'ora dopo l'esposizione delle classifiche finali, o comunque dopo che sia scaduto il termine per presentare reclamo contro le classifiche stesse. Gli Ufficiali Esecutivi ed i C.d.G., non potranno abbandonare il servizio prima di tale termine e/o prima che siano state effettuate le premiazioni.

- 40.2.- Al termine della manifestazione il D.d.G. o un suo delegato dovrà consegnare al C.G.D.:
- originali di tutte le classifiche compilate dal servizio cronometraggio, ove presente, vistate dal D.d.G.;
 - rapporto del Medico di Gara;
 - originali di eventuali comunicati di servizio emanati nel corso della manifestazione;
 - ogni altro documento utile ai fini della valutazione della manifestazione per la sua omologazione, nonché ogni altro documento utilizzato per la stesura delle classifiche.

ART. 41 - CLASSIFICHE

- 41.1.- Le classifiche rese note a fine manifestazione, anche se seguite da premiazione, sono officiose, fino alla omologazione della manifestazione da parte della C.S.N., della C.N.T, della C.M.E., del Co.Re..
- 41.2.- Le classifiche devono essere rese note mediante esposizione nel luogo previsto dal R.P.

ART. 42 - VERIFICA DEI MOTOCICLI

- 42.1.- Il C.d.G. ha la facoltà di effettuare il controllo tecnico dei motocicli indipendentemente dai reclami.
- 42.2.- I piloti sono tenuti a smontare o far smontare dai propri meccanici, alla presenza dei C.d.G., le parti del motociclo da sottoporre a verifica. Eventuali rifiuti, comporteranno l'esclusione dalle classifiche.
Dal momento in cui il C.d.G. richiede una verifica tecnica, il pilota o chi per lui, ha massimo **un'ora** per effettuare lo smontaggio. Uno smontaggio oltre **un'ora** è considerato rifiuto.
- 42.3.- Ai controlli tecnici di fine gara, per ciascun motociclo, possono presenziare al massimo due persone compreso il pilota.
- 42.4.- Alle verifiche tecniche pre e post gara **deve** essere presente, senza interferire, un tecnico per ciascuna "Casa" affiliata alla F.M.I. che abbia moto partecipanti alla gara, purché precedentemente accreditato. Il giudizio finale compete al Commissario Tecnico della F.M.I..
- 42.5.- In caso di reclamo o verifica d'ufficio, il C.d.G. qualora non sia possibile accertare sul posto la rispondenza del motociclo alle norme tecniche della specialità, è autorizzato a procedere al fermo del motociclo od a requisire il pezzo, in attesa degli accertamenti che la F.M.I. riterrà opportuno disporre. Tutti gli oneri saranno a carico della parte soccombente.
- 42.6.- Le verifiche tecniche, nei trofei monomarca, saranno effettuate da tecnici della casa costruttrice con la supervisione dei C.d.G. L'eventuale smontaggio di una parte del motociclo per un controllo in azienda sarà effettuato dai tecnici della casa. Tutti gli oneri saranno a carico della parte soccombente.

ART. 43 - UFFICIALITÀ DEI RISULTATI

- 43.1.- I risultati di una manifestazione si intendono definitivi, quando l'Organo Federale che ha approvato il R.P. omologa la manifestazione stessa.

CAPITOLO VI LICENZE CONCORRENTI E PILOTI

ART. 44 - LICENZE

- 44.1.- Ogni anno la F.M.I. emana le norme che fissano i termini e le modalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze sportive, necessarie (ove previsto) per partecipare a qualsiasi manifestazione motociclistica.

ART. 45 - TIPO DI LICENZE

- 45.1.- La F.M.I. rilascia le seguenti licenze: a) licenza di concorrente; b) licenza di pilota.

ART. 46 - LICENZA DI CONCORRENTE

- 46.1.- I M.C. in regola con le norme statutarie della F.M.I., sono considerati "concorrenti" a tutti gli effetti e per essi non occorre il rilascio di una apposita licenza. I rappresentanti di dette squadre devono essere muniti di regolare delega del Presidente del M.C..
- 46.2.- La licenza di concorrente viene rilasciata, dietro regolare richiesta e con le modalità emanate dalla F.M.I.:
- alle Case Motociclistiche Costruttrici Nazionali - Scuderie Motociclistiche - Corpi Militari e Militarizzati - Rappresentanti o Agenti di Case Motociclistiche Italiane od Estere - Accessoristi.
 - ai tesserati che intendono:
 - disputare tentativi di primato;
 - iscrivere un pilota od una squadra di piloti a manifestazioni di qualsiasi genere, purché appartenenti al M.C. indicato sulla licenza;
 - concorrere all'assegnazione di eventuali premi di rappresentanza.
- 46.3.- Nei casi anzidetti, i moduli di iscrizione alle manifestazioni, devono essere firmati dal titolare della licenza di concorrente.
- 46.4.- I concorrenti hanno l'obbligo di presentare personalmente la propria licenza ai C.d.G. della F.M.I. designati alle manifestazioni.

ART. 47 - CATEGORIE DI LICENZA AGONISTICA (PILOTA)

- 47.1.- Le licenze sono divise nelle seguenti categorie:
- licenza **agonistica** nazionale
 - licenza **agonistica** internazionale

ART. 48 - LICENZA AGONISTICA NAZIONALE (PILOTA)

- 48.1.- Viene richiesta dall'interessato, tesserato F.M.I., al M.C. di appartenenza per partecipare a manifestazioni motociclistiche regolarmente approvate e viene rilasciata a nome di un solo M.C.. Secondo quanto disposto **dalla normativa in materia di licenze sportive** viene rilasciata attraverso i Co.Re. competenti per territorio in relazione alla regione di appartenenza del M.C. a cui il richiedente è tesserato ed abilita alla partecipazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale e territoriale titolate e non titolate, secondo le specifiche di ogni specialità.
- 48.2.- La licenza è un documento sportivo strettamente personale.
- 48.3.- La documentazione medica (in originale) deve essere conservata per cinque anni,

come da disposizioni di legge, dal Presidente della Società presso cui è tesserato il pilota.

- 48.4.- Non sono ammessi documenti sostitutivi o fotocopie anche se autenticate del documento di avvenuto rinnovo della visita medica, nel caso questa risulti scaduta.
- 48.5.- I piloti hanno l'obbligo di presentare personalmente la propria licenza ai C.d.G. della F.M.I. designati alle manifestazioni unitamente al documento d'identità in originale.

ART. 49 - LICENZA AGONISTICA INTERNAZIONALE (PILOTA)

- 49.1.- Viene rilasciata dalla F.I.M. o U.E.M. attraverso la F.M.I. previo parere favorevole ed **insindacabile** della C.S.N./CME, ai piloti in possesso di licenza agonistica.
- 49.2.- I piloti in possesso di licenza agonistica internazionale, non possono partecipare a manifestazioni all'estero senza aver ottenuto, di volta in volta, il regolare Nulla Osta dalla F.M.I..
- 49.2.- Per i piloti italiani, che intendono partecipare alle gare internazionali non titolate che si svolgono in Italia, è sufficiente essere in possesso della licenza F.M.I.. Nel caso di manifestazioni internazionali titolate, si deve richiedere in tempo utile (tassativamente almeno 15 giorni prima della manifestazione) la relativa licenza internazionale ed il Nulla Osta.

ART. 50 - TESSERA SPORT

- 50.1 - Viene rilasciata dalla F.M.I., attraverso i Co.Re. competenti per territorio in relazione alla regione di appartenenza del M.C. a cui il richiedente è tesserato.
- 50.2 - Abilita ad effettuare allenamenti nelle specialità del fuoristrada e prove libere sugli impianti di velocità omologati dalla F.M.I., così come previsto nelle N.S..
- 50.3 - Consente di prendere parte a manifestazioni, regolate dalle Norme Sportive nazionali e regionali, di carattere sociale, **intersociali**, interprovinciale, regionale ed interregionale, tutte di basso contenuto agonistico. In dette manifestazioni si potrà prevedere una classifica di merito legata alla singola manifestazione. Viene espressamente vietata l'acquisizione di punteggi e la formazione di classifiche legate a Campionati e/o Trofei su più manifestazioni di qualsiasi livello e categoria.
- 50.4 - Abilita a partecipare a manifestazioni nazionali non **agonistiche** nelle specialità Moto d'Epoca.
- 50.5 - Viene concessa la possibilità, durante il periodo della sua validità, di passare alla licenza **Agonistica** adempiendo agli obblighi economici e documentali previsti per il rilascio di quest'ultima licenza dalle Norme Sportive.

ART. 51 - PASSAGGI DI CATEGORIA

- 51.1.- I passaggi di categoria avvengono: a) in modo automatico nel rispetto delle norme previste dagli Annessi delle singole specialità. b) a seguito di domanda scritta presentata, dal pilota interessato, alla C.S.N. allegando la documentazione dell'attività svolta nell'ultimo anno. c) d'autorità a giudizio insindacabile della C.S.N..

ART. 52 - RETROCESSIONI

- 52.1.- Salvo diverse disposizioni, previste dai Regolamenti delle singole specialità, non sono ammesse retrocessioni.

NORME COMPORTAMENTALI

ART. 53 - TENUTA DI GARA

- 53.1.- I piloti partecipanti a manifestazioni motociclistiche, per la loro sicurezza, devono indossare l'abbigliamento previsto per le singole specialità.

ART. 54 - ABBIGLIAMENTO

- 54.1 - Piloti, meccanici, segnalatori ed accompagnatori dovranno presentarsi in ordine e con adeguato abbigliamento.
- 54.2 - È vietato, in tutte le aree della pista, indossare canottiere o maglieria simile, zoccoli, ciabatte ecc.
- 54.3 - Tutto il personale impiegato all'interno del circuito di gara (medici, paramedici, U.d.P., fotografi) dovrà indossare un abbigliamento che assicuri la loro visibilità e li renda facilmente riconoscibili.
- 54.4 - È assolutamente vietato circolare a dorso nudo.
- 54.5 - La mancata osservanza della norma comporterà l'allontanamento dalla pista.

ART. 55 - PUBBLICITÀ SUI MOTOCICLI ED INDUMENTI

- 55.1.- Sul motociclo la pubblicità può essere riportata solo in posizione tale da non pregiudicare la lettura dei numeri di gara.
- 55.2.- Il Logo della F.M.I. potrà essere utilizzato esclusivamente da: M.C. regolarmente affiliati, **promotori/organizzatori**, Team riconosciuti dalla F.M.I., Ufficiali di Gara ed altri soggetti preventivamente autorizzati.
- 55.3.- Al Logo della F.M.I. è vietato apportare modifiche o scritte aggiuntive. Sarà solo possibile riportare, al di fuori dello stesso, la denominazione del M.C.. I trasgressori saranno deferiti agli Organi di Giustizia.

ART. 56 - MECCANICI ED ASSISTENTI

- 56.1.- I meccanici e gli assistenti, devono essere tesserati alla F.M.I., **sono soggetti alle sanzioni previste dalla "responsabilità oggettiva"**.

ART. 57 - TEAM E SCUDERIE

- 57.1.- I direttori di squadra di Team e Scuderie, devono essere tesserati alla F.M.I. e muniti di licenza di concorrente rilasciata dalla stessa F.M.I..
- 57.2.- La Scuderia Motociclistica deve appartenere ad un M.C., al quale devono risultare **tesserati** tutti i suoi piloti.
- 57.3.- Il Team non ha alcun vincolo rispetto al M.C. ed i piloti possono essere tesserati e licenziati con differenti M.C..
- 57.4.- È consentito che un medesimo pilota faccia parte contemporaneamente di un Team indipendente e di una Scuderia Motociclistica.
- 57.5.- La denominazione di Scuderia e di Team è libera, ma **non può prevedere esclusivamente** il nome di una Industria Motociclistica.
- 57.6.- Le tessere di riconoscimento e libero ingresso di Scuderie, Team e Case, sono valide esclusivamente per la specialità corrispondente alla licenza di concorrente rilasciata dalla F.M.I..
- 57.7.- Tali tessere hanno valore solo se la Scuderia, Team o Casa, hanno piloti iscritti e partecipanti alla manifestazione.
- 57.8.- Per le gare Internazionali tali tessere non hanno alcuna validità.

CAPITOLO VII
UFFICIALI PREPOSTI ALLE MANIFESTAZIONI

ART. 58 - DEFINIZIONE

- 58.1.- Sono "Ufficiali di Gara" della F.M.I. i C.d.G. e gli Ufficiali Esecutivi che partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive e turistiche.
- 58.2.- I C.d.G. partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive e turistiche, per assicurarne la corrispondenza ai regolamenti sportivi, esercitando i poteri e le funzioni attribuite dai regolamenti federali, senza vincolo alcuno di subordinazione. Hanno altresì il potere di irrogare sanzioni sportive, di competenza, ai titolari di tessera F.M.I., licenza Agonistica, per fatti commessi durante o in occasione di manifestazioni.
- 58.3.- Gli Ufficiali Esecutivi partecipano alle manifestazioni sportive e turistiche, curandone l'organizzazione e la conduzione senza vincolo alcuno di subordinazione. Essi sono:
- a) Il D.d.G., diretto responsabile dell'organizzazione e della conduzione della manifestazione
 - b) Il S.d.G.
 - c) I G.z.T.
 - d) Gli U.d.P.
 - e) Gli Ufficiali coadiutori nei vari ruoli e servizi di gara, designati per iscritto dagli organizzatori e con l'approvazione del D.d.G., con l'esclusione del personale addetto alla manifestazione con un incarico non direttamente collegato al risultato della stessa
 - f) Il Medico di Gara
 - g) Il Capo Servizio ed i Cronometristi.
- 58.4.- Le persone di cui ai punti a), b), c), d), e), devono essere obbligatoriamente tesserati alla F.M.I. con tessera federale. Le persone di cui ai punti a), c), d), devono altresì essere titolari di licenza specifica rilasciata dalla F.M.I. per tale qualifica e categoria. Per le persone di cui al punto d) (U.d.P.), la licenza specifica è obbligatoria solo per le gare di Motocross Nazionale e Velocità Nazionale.
- 58.5.- Un Ufficiale Esecutivo può richiedere ed ottenere la licenza di pilota ma non può partecipare, come pilota, ad una manifestazione nella quale abbia assunto un incarico organizzativo diretto o indiretto, mentre può conseguire le specifiche licenze, emanate dalla F.M.I. per allenamenti in fuoristrada o su circuiti.
- 58.6.- Con la licenza di D.d.G. si possono svolgere, nell'ambito della stessa specialità, anche funzioni di G.z.T. e U.d.P.
- 58.7.- Le persone di cui ai punti a), b), c), d), e) non possono prendere il via come piloti alla manifestazione.

ART. 59 - DIRETTORE DI GARA

- 59.1.- La direzione delle manifestazioni (salvo diverse disposizioni) potrà essere svolta esclusivamente da D.d.G. iscritti all'Albo Federale, titolari di licenza specifica in corso di validità e di tessera Federale valida per l'anno in corso. Il D.d.G. che assume la responsabilità della direzione di gara in una manifestazione, deve preventivamente sottoscrivere per accettazione il R.P. predisposto dall'organizzatore assumendosi pertanto la responsabilità del servizio.

- 59.2.- Il D.d.G. prima che abbiano inizio le O.P., deve esibire personalmente al C.G.D. (ove previsto) sia la licenza di qualifica sia la tessera F.M.I., entrambe valide per l'anno in corso. Le abilitazioni dei D.d.G. sono suddivise in:
- NAZIONALI
 - TERRITORIALI
- La qualifica più elevata abilita l'interessato alla conduzione delle manifestazioni di livello inferiore, oltre a quelle di spettanza.
- 59.3.- Il D.d.G. è il diretto responsabile dell'organizzazione e della conduzione della manifestazione e quindi deve:
- a) essere a conoscenza del R.P. della manifestazione, delle norme del R.M.M. e suoi Annessi, relativi al tipo di manifestazione diretta;
 - b) assicurarsi che l'impianto sia omologato da parte della F.M.I., che siano state attuate tutte le eventuali prescrizioni di sicurezza;
 - c) assicurarsi che vi siano tutte le autorizzazioni necessarie ed attenersi scrupolosamente alle relative disposizioni, in particolare prendere visione di eventuali prescrizioni da parte delle Autorità e della F.M.I., dei massimali assicurativi previsti in polizza, date ed orari di copertura, cilindrata dei motocicli coperti, copertura assicurativa estesa ai collaboratori, ed inoltre che vi sia il Permesso di Organizzazione rilasciato dai competenti Organismi Federali;
 - d) assicurarsi che le forze garanti dell'ordine pubblico siano state avvertite dello svolgersi della manifestazione con una comunicazione scritta;
 - e) predisporre i vari servizi ed attrezzature in relazione al tipo di manifestazione con particolare riguardo alle segnalazioni ed ai collegamenti soprattutto in rapporto alla conformità del tracciato, avvalendosi all'uopo di qualificati Ufficiali coadiutori, nominati per iscritto e rispondenti ai requisiti richiesti il cui elenco deve essere consegnato al C.d.G.;
 - f) predisporre nella zona delle O.P. un'adeguata bacheca atta a contenere tutte le comunicazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione (R.P. approvato - Permesso di organizzazione F.M.I. - Elenco dei premi e loro classificazione - Orari e svolgimento della manifestazione - Comunicazioni ai partecipanti - Tipo di segnaletica usata - Elenco degli iscritti - ecc.);
 - g) assicurarsi in particolare della presenza di personale qualificato e mezzi di assistenza medico sanitaria, con adeguato numero di autoambulanze ed idonei collegamenti con i posti di pronto soccorso ed ospedalieri, soprattutto in rapporto alla conformità del tracciato per eventuali soccorsi da effettuare in caso di incidente;
 - h) deve prevedere una riunione (briefing) con il Medico di Gara prima dell'inizio delle attività per concordare le modalità di intervento.
 - i) deve prevedere una riunione (briefing) con gli U.d.P. per definire le modalità di intervento in caso di incidente o evento particolare;
 - j) effettuare, nelle manifestazioni dove è previsto, prima dell'inizio delle Prove Ufficiali la ricognizione del circuito o del tracciato di gara insieme ad almeno tre piloti iscritti alla manifestazione, provvedendo all'occorrenza, ad attuare ulteriori misure di sicurezza ritenute necessarie per l'incolumità dei piloti e del pubblico;
 - k) essere presente dal momento in cui hanno inizio le O.P. e per tutta la durata della manifestazione;

- l) dare, nelle specifiche manifestazioni, la partenza ed il segnale di fine gara;
- m) ordinare la sospensione della manifestazione quando intervengono gravi e giustificati motivi, in caso di assenza del Medico di Gara e/o dell'ambulanza, notificandola per iscritto al C.d.G.;
- n) raccogliere tutti i documenti di gara previsti indispensabili per l'omologazione della gara e consegnarli al C.d.G., quando presente. Nelle manifestazioni dove non è prevista la presenza del C.d.G., tali documenti dovranno essere inviati (nel termine massimo di 3gg dal termine della manifestazione) all'Organo Federale che ha approvato la manifestazione corredato di tutta la documentazione prevista.
- o) redigere in maniera chiara e completa il proprio rapporto, esso deve essere inviato (nel termine massimo di 3gg dal termine della manifestazione) all'Organo federale che ha approvato la manifestazione, corredato di tutta la documentazione prevista. Una copia del rapporto del D.d.G. ed una copia dell'elenco degli Ufficiali Esecutivi va inviata alla Segreteria del G.U.E. sempre nel termine massimo di 24 ore dal termine della manifestazione.
- p) attuare quei compiti specifici, per tipologia di manifestazione, riportati nei Regolamenti Federali e singoli Annessi di specialità;
- q) applicare le penalità eventualmente attribuite dai singoli regolamenti di specialità, dandone comunicazione al C.d.G. per quanto di competenza;
- r) non interferire con i compiti specifici di competenza del C.d.G.

ART. 60 - SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DI GARA

- 60.1.- Qualora il D.d.G. previsto nel R.P., per comprovati e seri motivi manifesti la sua indisponibilità, può essere sostituito dall'organizzatore prima che abbia inizio la manifestazione. In tal caso l'organizzatore dovrà predisporre un comunicato scritto al C.d.G. ed ai piloti e far firmare il R.P. dal nuovo D.d.G. per accettazione.
- 60.2.- Il nuovo D.d.G. deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per dirigere la manifestazione, senza alcuna possibilità di deroga.
- 60.3.- A manifestazione iniziata il D.d.G. che per comprovati e seri motivi sia impossibilitato a proseguire nelle sue funzioni, potrà essere sostituito da un altro D.d.G. preferibilmente della stessa specialità eventualmente presente sul campo, che si assumerà, da quel momento, tutte le responsabilità della direzione della gara.

ART. 61 - SEGRETARIO DI GARA

- 61.2.- Il S.d.G. è alle dirette dipendenze del D.d.G. del quale esegue e fa eseguire le disposizioni, coordinando le funzioni degli Ufficiali Coadiutori.
- 61.3.- Soppintende a tutte le funzioni organizzative, burocratiche ed amministrative, secondo il mandato ricevuto.
- 61.4.- Il S.d.G. prima dell'inizio delle O.P., deve esibire al C.G.D. la tessera F.M.I. valida per l'anno in corso.
- 61.5.- Il S.d.G. ha il compito di coordinare l'organizzazione e lo svolgimento di una manifestazione per la parte amministrativa ed in parte per quella tecnica. In particolare deve:
 - a) definire, entro i termini previsti, con i membri dell'organizzazione ed il D.d.G., il programma della manifestazione, completare il R.P. ed inviarlo,

- congiuntamente agli importi previsti, all'Organismo Federale di competenza per l'approvazione.
- b) presenziare, verbalizzare e raccogliere tutti i verbali delle riunioni attinenti alla manifestazione;
- c) compilare l'elenco degli Ufficiali Esecutivi e Coadiutori con gli incarichi specifici per tutte le competenze operative ed esecutive, in linea con le direttive del D.d.G.;
- d) preparare tutta la modulistica necessaria per l'iscrizione dei partecipanti;
- e) inviare, dopo l'approvazione da parte della F.M.I., uno stralcio del regolamento della manifestazione, notizie logistiche, organizzative e tecniche, ai M.C. interessati;
- f) curare la corrispondenza e le iscrizioni;
- g) richiedere i servizi di gara esterni (Cronometristi - Servizio Medico - Ambulanze - Collegamenti elettrici, radio e telefonici - Pronto intervento elicotteri - Servizio d'Ordine Pubblico - ecc.), allegando alla richiesta il programma della manifestazione, orari di servizio richiesto, copia R.P. approvato e copia del Nulla Osta della F.M.I.;
- h) stipulare i contratti assicurativi previsti;
- i) richiedere i permessi alle autorità locali e di Polizia;
- j) definire gli spazi per gli sponsor;
- k) predisporre i "pass" per le autorità federali, sportive e pubbliche;
- l) predisporre fac-simile di tessere aventi diritto di ingresso gratuito o con sconto, da consegnare all'addetto all'ingresso;
- m) preparare un elenco di tutto il materiale tecnico ed amministrativo inerente alla manifestazione (bandiere, segnalazioni, fettucce, estintori, cartellonistica, ecc.);
- n) predisporre tutta la modulistica inerente alla manifestazione:
 - documentazione da consegnare al C.d.G. o al D.d.G.,
 - documentazione da esporre in bacheca,
 - documentazione per i piloti, Team, scuderie, ufficiali coadiutori, autorità.
- o) preparare l'elenco degli iscritti in base ai modelli di iscrizione pervenuti, verificando la validità e la regolarità di questi ultimi;
- p) preparare l'ordine di partenza, la composizione delle batterie, i vari cartellini per i piloti, meccanici, segnalatori, ecc.;
- q) preparare la modulistica specifica per gli Ufficiali Coadiutori addetti ai controlli orari, a timbro, prove speciali, zone controllate, ecc.;
- r) esporre in bacheca tutta la documentazione informativa della manifestazione:
 - 1) Permesso di Organizzazione rilasciato dalla F.M.I.,
 - 2) Regolamento Particolare approvato,
 - 3) copia della Polizza di Assicurazione,
 - 4) elenco degli Ufficiali Esecutivi e coadiutori,
 - 5) elenco degli iscritti,
 - 6) elenco premi in palio e loro classificazione,
 - 7) programma della manifestazione,
 - 8) eventuali comunicati del D.d.G.,
 - 9) fac-simile della tabella di marcia, segnalazioni e planimetria del percorso, ecc;
 - 10) ogni altro documento che si ritiene utile ai partecipanti

- s) predisporre ed attrezzare locale idoneo per i C.d.G. F.M.I. per l'espletamento delle O.P., verifiche tecniche e fonometriche e per eventuali Ufficiali coadiutori in ausilio agli stessi Commissari;
- t) prendere contatti con agenzie o operatori in zona, per predisporre adeguata ricezione in alberghi, pensioni, campeggi, ecc. per gli addetti all'organizzazione, Commissari F.M.I., piloti, accompagnatori, ecc.;
- u) mantenere i contatti con il D.d.G. ed il personale di servizio, per ogni e qualsiasi intervento;
- v) mantenere i contatti con i cronometristi al fine di ricevere quanto prima: classifiche, tempi ed altro;
- w) preparare, in funzione dei tempi o classifiche, la composizione delle partenze, griglie, premiazioni ufficiali o speciali;
- x) raccogliere, al termine della gara, tutta la documentazione della manifestazione.

ART. 62 – GIUDICE DI ZONA TRIAL

- 62.1.- Il G.z.T. è il responsabile, durante la gara, della gestione e dell'attribuzione delle penalità, nella zona non-stop che gli è stata assegnata dal D.d.G., secondo le norme specifiche dell'Annesso di specialità.
- 62.2.- È alle dirette dipendenze organizzative del D.d.G. del quale esegue tutte le disposizioni.
- 62.3.- La valutazione del G.z.T. è insindacabile.
- 62.4.- La licenza di G.z.T. abilita alla conduzione ed alla gestione della zona non-stop in qualsiasi tipo di gara tenendo presente che in ogni caso sarà sempre e solo il D.d.G. a disporre i Giudici di Zona ed assegnare loro i compiti tra cui quello di "CAPO ZONA", responsabile della zona stessa.

ART. 63 – UFFICIALE DI PERCORSO

- 63.1.- L'U.d.P. è il responsabile della gestione totale della zona di percorso che gli è stata assegnata dal D.d.G.
- 63.2.- È alle dirette dipendenze organizzative del D.d.G. dal quale riceve tutte le disposizioni ed il materiale necessario.
- 63.3.- Ha a disposizione le bandiere previste dalle norme sportive che dovrà usare osservando scrupolosamente le norme comportamentali.
- 63.4.- Ha l'obbligo di segnalare per iscritto al D.d.G., eventuali comportamenti o azioni contrarie al regolamento di gara che si dovessero verificare nel tratto di percorso di sua competenza.
- 63.5.- La licenza di U.d.P., ove prevista, abilita alla gestione dei compiti di qualsiasi tipo di gara tenendo presente che, in ogni caso, sarà sempre e solo il D.d.G. a disporre gli Ufficiali lungo il percorso ed assegnare loro i compiti tra cui quello di "CAPO POSTO", responsabile della postazione stessa.

ART. 64 – MEDICO DI GARA E SERVIZIO SANITARIO

- 64.1.- Gli organizzatori devono predisporre un locale idoneo per eventuali interventi di medicazione necessari durante la manifestazione, sia per i piloti che per i loro accompagnatori, per il personale di servizio, Ufficiali di Gara ed Esecutivi, componenti l'organizzazione e per il pubblico.

64.2.- Il Medico di Gara deve:

- a) essere presente **durante l'attività sportiva ed agonistica.**
- b) **comunicare** al C. d. G. l'esclusione di eventuali piloti giudicati in condizioni fisiche tali da non poter prendere parte alla manifestazione.
- c) redigere un rapporto inerente il suo servizio, con i nominativi degli eventuali infortunati soccorsi, diagnosi e prognosi provvisoria, e consegnarlo al C.d.G.
- d) coordinare il servizio medico più in generale.
- e) controllare l'idoneità e l'efficienza dei mezzi di pronto soccorso predisposti e riferire al D.d.G.
- f) Essere a conoscenza del Regolamento Sanitario della F.M.I..

64.3.- La visita medica pre gara, per tutte le specialità, non è obbligatoria. Il Medico di Gara, il D.d.G. o il C.G.D., possono decidere di sottoporre a visita medica qualsiasi pilota ed in qualsiasi momento, qualora lo ritengano opportuno; in tal caso il pilota non può opporre rifiuto, pena l'esclusione dalla manifestazione.

ART. 65 – RACE DIRECTOR

65.1.- La C.S.N. può nominare un Race Director in tutte le manifestazioni ove riterrà necessaria la sua presenza, secondo le norme di ogni singola specialità.

ART. 66 – INCOMPATIBILITÀ – INTERFERENZA

- 66.1.- Il Presidente, i Coordinatori dei Comitati ed il Responsabile del Comitato Tecnico della C.S.N., Il Presidente del Settore Utenza, il Coordinatore della C.T., i Coordinatori del Comitato Attività Sportiva della C.M.E. non possono, per alcun motivo, ricoprire alcun incarico, di cui al Cap. VII del presente RRM, nelle manifestazioni di qualsiasi categoria e livello.
- 66.2.- Gli appartenenti agli Organi Federali elettivi e di componenti la C.S.N., la C.T. e la C.M.E., i Delegati regionali e provinciali, i componenti dei Comitati di specialità nazionali o regionali non devono per nessun motivo, in occasione di manifestazione, intervenire od interferire nei confronti del D.d.G., dei C.d.G. e degli altri Ufficiali Esecutivi.
- 66.3.- Ai D.d.G., ai C.d.G. ed ai G.z.T. è inibito l'espletamento della funzione, qualora nella manifestazione per cui sono incaricati, figurino quali piloti partecipanti, loro congiunti di 1° grado.
- 66.4.- Gli Ufficiali Esecutivi eletti in una qualunque carica federale, devono sospendere l'attività di Ufficiali di Gara per tutta la durata della carica ricoperta.
- 66.5.- Come prescritto dalla norma transitoria dello Statuto (art. 48 comma 2) dal 01/01/2012 gli Ufficiali Esecutivi, eletti in qualunque carica sociale, devono sospendere l'attività di Ufficiali di Gara per tutta la durata della carica ricoperta.
- 66.6.- I Commissari di Gara eletti in una qualunque carica federale o sociale devono sospendere l'attività di Ufficiali di Gara per tutta la durata della carica ricoperta.
- 66.7.- Come prescritto dalla norma transitoria dello Statuto (art. 48 comma 3) tutti gli Ufficiali di Gara, cioè i Commissari di Gara e gli Ufficiali Esecutivi, a partire dal 1/01/2012 dovranno tesserarsi esclusivamente alla F.M.I. attraverso i rispettivi Gruppi.

CAPITOLO VIII COMMISSARI DI GARA

ART. 67 – COMMISSARI DI GARA

- 67.1.- I C.d.G., quali Ufficiali di Gara, partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive e turistiche, per assicurarne la regolarità, esercitando i poteri e le funzioni attribuite dai regolamenti federali. I C.d.G. hanno il potere di irrogare sanzioni sportive ai titolari di tessera F.M.I. e licenza Agonistica per i fatti commessi durante od in occasione di manifestazioni.
- 67.2.- I C.d.G., tesserati alla F.M.I., esercitano le loro funzioni in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, secondo le norme F.M.I. e senza vincolo alcuno di subordinazione, alla luce dei principi contenuti nello Statuto della F.M.I..

ART. 68 – COMMISSARIO DI GARA DELEGATO

- 68.1.- I C.d.G. designati alla manifestazione, non devono assumere alcuna funzione esecutiva riferita alla manifestazione stessa.
- 68.2.- I C.d.G. devono controllare esclusivamente che siano applicati i regolamenti e le disposizioni della F.M.I. e del Code F.I.M. o U.E.M., nel caso in cui si tratti di manifestazione internazionale
- 68.3.- Essi non incorrono, in ragione della loro funzione, in alcuna responsabilità e rispondono del loro operato direttamente al G.C.G..
- 68.4.- Il C.d.G.:
- a) effettua le O.P., assiste alle Prove Ufficiali, partenze ed arrivi e vigila su tutto lo svolgimento della manifestazione;
 - b) controlla che il D.d.G., il S.d.G. e gli altri Ufficiali Esecutivi e coadiutori applichino correttamente le disposizioni federali e abbiano i requisiti richiesti per svolgere le proprie funzioni;
 - c) controlla che il M.C. organizzatore abbia tutti i permessi necessari ed abbia provveduto a stipulare la Polizza assicurativa, nei termini e modalità previsti dalle leggi vigenti e norme federali.
 - d) **controlla la validità del certificato di omologazione che gli dovrà essere consegnato dal responsabile del Circuito o dalla Segretaria di Gara. Senza di esso la manifestazione non potrà essere svolta.**
 - e) controlla che i piloti e concorrenti siano in regola con i documenti federali (licenze, tessere F.M.I.) e che i motocicli rispondano ai requisiti di sicurezza e tecnici previsti dalla F.M.I.;
 - f) esclude dalla partecipazione alla manifestazione piloti e concorrenti che non dovessero risultare in regola con i documenti prescritti o che siano colpiti da provvedimenti disciplinari di natura sospensiva, in corso di esecuzione;
 - g) esclude dalla partecipazione alla manifestazione quei motocicli che, a suo giudizio o su segnalazione dei Commissari Tecnici o Verificatori Tecnici, non siano rispondenti ai regolamenti, o non siano ritenuti idonei;
 - h) riceve eventuali reclami, provvede al loro esame e prende le decisioni necessarie, nei limiti della propria competenza;
 - i) infligge nei limiti della propria competenza le penalità e sanzioni previste dal presente regolamento e dai regolamenti di specialità;

- l) notifica agli interessati eventuali provvedimenti sanzionatori **proposti** dal D.d.G.;
 - m) riceve e raccoglie tutta la documentazione (in originale) inerente la manifestazione;
 - n) riceve e prende atto di eventuali decisioni di appello da parte di piloti e concorrenti nei cui confronti sono state applicati provvedimenti di esclusione e li trasmette alla F.M.I. per competenza.
 - o) informa immediatamente la F.M.I. della eventuale sospensione della gara o di incidenti di particolare gravità;
- 68.5.- Entro **24** ore dal termine della manifestazione il C.G.D. deve inviare all'Organismo della F.M.I. competente, tutta la documentazione consegnatagli dal D.d.G., accompagnandola con un proprio dettagliato rapporto al quale deve allegare il rapporto del Medico di Gara e degli altri eventuali C.d.G. in servizio.
- 68.6.- I C.d.G. in servizio alla manifestazione, hanno libera circolazione in tutto il campo di gara.
- 68.7.- **L'organizzatore** deve predisporre uno spazio per il posteggio dei loro mezzi, ubicato il più vicino possibile alla zona delle O.P. e Verifiche Tecniche.
- 68.8.- **Il D.d.G., in caso di assenza del C.G.D. ed in caso di assenza di altri C.d.G. designati, avrà facoltà di svolgerne le mansioni.**

ART. 69 – COMMISSARIO TECNICO

- 69.1.- È responsabile per la parte tecnica e per quei compiti affidatigli dal C.G.D. nell'ambito del servizio.
- 69.2.- Effettua le necessarie verifiche prescritte dai regolamenti nazionali o internazionali vigenti, dal R.P. della manifestazione ed eventualmente richieste dal C.G.D.
- 69.3.- Comunica al C.G.D. per i provvedimenti del caso le eventuali anomalie riscontrate in sede di verifica.

CAPITOLO IX GIURIA

ART. 70 – GIURIA NAZIONALE

- 70.1.- Una Giuria, composta **secondo quanto disposto dai regolamenti di specialità**, sarà costituita nelle le gare ove ne sia prevista la presenza.
- 70.2.- La Giuria esercita il controllo della manifestazione nel rispetto dell'applicazione delle norme vigenti, dei regolamenti F.M.I., dei Regolamenti specifici previsti dagli Annessi di specialità e del R.P..

ART. 71 – GIURIA INTERNAZIONALE

- 71.1.- La composizione e le competenze della Giuria Internazionale, ove prevista, è regolata dalla Norme della F.I.M e della U.E.M.

CAPITOLO X CRONOMETRAGGIO

ART. 72 - RICHIESTA DEL SERVIZIO

72.1.- Salvo quanto stabilito nei singoli regolamenti di specialità, l'organizzatore di una manifestazione, deve provvedere direttamente a fornire il servizio cronometraggio.

ART. 73 - RILEVAMENTO TEMPI

73.1.- In qualsiasi manifestazione approvata dalla C.S.N., dalla C.M.E., dalla C.T., dal Co.Re., dal Delegato Regionale in cui il fattore tempo è determinante ai fini delle classifiche, questo deve essere rilevato dal servizio cronometraggio incaricato, con le modalità stabilite dagli specifici regolamenti di specialità.

73.2.- Nelle gare territoriali che si svolgono a giri il contagiri può essere effettuato da apposito/i incaricato/i dall'organizzatore sotto la responsabilità del D.d.G..

ART. 74 - MODALITÀ PER IL SERVIZIO

74.1.- I cronometristi designati ad una manifestazione devono rispettare il R.P. della stessa e le eventuali disposizioni del D.d.G. dai quali dipendono, nonché le norme più generali della F.M.I..

74.2.- Essi devono consegnare al D.d.G. tutte le classifiche ed inoltre tutti gli elementi e documenti necessari ai fini della omologazione delle gare da loro cronometrate.

74.3.- Essi devono rimanere a disposizione del D.d.G. per l'esame di eventuali reclami relativi alle classifiche, fino al termine della manifestazione.

ART. 75 - POSTO DI CRONOMETRAGGIO

75.1.- L'organizzatore deve allestire, in assenza di apposita cabina, un idoneo posto di cronometraggio non accessibile al pubblico, nel quale i cronometristi possano espletare il loro servizio con qualsiasi condizione di tempo e predisporre uno spazio riservato per il parcheggio dei mezzi il più vicino possibile allo stesso posto di cronometraggio.

CAPITOLO XI PREMI E RIMBORSI

ART. 76 - PAGAMENTO DEI PREMI -RIMBORSI SPESE

76.1.- I compensi stabiliti dalle N.S. debbono essere corrisposti agli interessati dopo il termine della manifestazione, salvo diversa disposizione o eccezione da parte degli Organi Federali.

76.2.- I rimborsi spese, quando previsti, devono essere corrisposti dagli organizzatori al termine della manifestazione.

ART. 77 - PREMI IN OGGETTI E DI RAPPRESENTANZA

77.1.- I premi individuali e di rappresentanza costituiti da coppe, medaglie ed oggetti artistici o vari, devono essere consegnati dagli organizzatori in sede di premiazione.

77.2.- L'elenco e la destinazione di tali premi deve essere esposto in sede di O.P. Copia di detto elenco deve essere consegnato al C.G.D. prima dell'inizio delle O.P..

77.3.- I premi non ritirati o non richiesti in sede di premiazione, restano agli organizzatori che potranno decidere in merito.

ART. 78 - PRESENZA AL PODIO

78.1.- In tutte le specialità motociclistiche e per tutte le classi sia di manifestazioni titolate sia non titolate, è obbligatoria la presenza dei primi tre classificati al podio per le premiazioni. In caso di assenza, senza il preventivo benestare del D.d.G., saranno applicate le sanzioni previste.

78.2.- L'obbligo della presenza al podio decade qualora la premiazione venga effettuata oltre un'ora dopo il termine della manifestazione o gara.

CAPITOLO XII RECLAMI

ART. 79 - FACOLTÀ DI RECLAMO

70.1.- La facoltà di reclamo è un diritto attribuito agli associati, ai tesserati ed ai licenziati che partecipano ad una manifestazione approvata dalla C.S.N., dalla C.T., dalla C.M.E., dal Co.Re., dal Delegato Regionale.

ART. 80 - SPECIE DEI RECLAMI E LIMITI DI PRESENTAZIONE

80.1.- I reclami sono di tre specie:

- a) quelli contro la qualifica dei concorrenti, dei piloti, le caratteristiche dei motocicli, la regolarità dell'iscrizione, che devono essere presentati entro il termine di chiusura delle O.P.;
- b) quelli contro le manovre sleali di piloti, eventuali verifiche tecniche e di cilindrata, gli errori e tagli di percorso o qualunque altra irregolarità verificatasi durante la gara, che devono essere presentati non più tardi di 30 minuti dall'arrivo (per la velocità viene considerato l'orario del pilota 1° arrivato, per l'enduro ed il trial il tempo reale del concorrente ultimo arrivato, salvo differenti disposizioni stabilite dal R.P.);
- c) quelli contro l'ordine di arrivo delle classifiche provvisorie finali o di ogni singola corsa e classe, che devono essere presentati entro 30 minuti dall'esposizione della classifica stessa.

80.2.- Per le gare di Enduro e di Gr.2 e Moderne è consentita la presentazione dei reclami contro la sola classifica provvisoria finale anche entro le 48 ore che seguono l'esposizione della classifica stessa. Il reclamo deve essere inoltrato al G.U.F. con lettera raccomandata accompagnata dalla tassa di reclamo.

ART. 81 - PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

81.1.- I reclami devono essere presentati nei termini previsti.

81.2.- Ogni reclamo deve essere presentato al C.d.G. (o al D.d.G. per le manifestazioni in cui non è prevista la figura del C.d.G.) steso per iscritto in modo comprensibile ed accompagnato dalla prescritta tassa.

- 81.3.- Ogni reclamo deve trattare un solo argomento e deve essere firmato dal diretto interessato o dal responsabile il Team o Scuderia, quando previsti. Reclami collettivi o reclami presentati o firmati da soggetti non riconosciuti, non possono essere accettati.
- 81.4.- Ogni presentazione di reclamo deve essere comprovata da ricevuta del versamento effettuato al C.d.G. e deve portare l'ora della presentazione.
- 81.5.- Un reclamo presentato non può essere ritirato per nessuna ragione.

ART. 82 - SOPRALLUOGHI - INCHIESTE

- 82.1.- Qualora in sede di esame del reclamo si rendano necessari sopralluoghi od inchieste, le relative spese sono a carico del reclamante, nel caso di reclamo respinto.

ART. 83 -GIURISDIZIONE

- 83.1.- Il giudizio di prima istanza è pronunciato dal C.d.G. o dal G.U.F., per quanto di loro competenza. I giudizi diventano esecutivi dal momento della loro comunicazione.

ART. 84 - ESAME DEI RECLAMI

- 84.1.- I reclami contro la qualifica dei concorrenti, dei piloti, le caratteristiche dei motocicli, la regolarità dell'iscrizione devono essere esaminati in primo giudizio dal C.d.G. prima della partenza della gara e le decisioni, immediatamente esecutive, devono essere comunicate per iscritto sia all'estensore sia al pilota oggetto del reclamo stesso.
- 84.2.- Tutti gli altri reclami non citati al punto precedente, quando la materia lo consente, o vi è flagranza, devono essere esaminati e discussi in prima istanza dal C.d.G. e decisi sul posto. Anche in questo caso gli interessati devono essere informati delle decisioni nel modo anzidetto.
- 84.3.- Nel caso in cui il C.d.G. non sia in grado di decidere il reclamo sul campo di gara dovrà trasmettere gli atti alla C.S.N., alla C.T. ed alla C.M.E., secondo la specialità di cui trattasi, che svolti gli opportuni accertamenti, invierà al G.U.F. gli atti, con il proprio parere consultivo.
- 84.4.- È fatto obbligo al reclamante di rendersi prontamente reperibile dal C.d.G. per tutto quanto possa necessitare al sollecito esame del reclamato.
- 84.5.- L'appello avverso le decisioni del C.d.G. accompagnato dalla prevista tassa di € 200,00, deve essere recapitato presso l'ufficio del G.U.F. (F.M.I. - Viale Tiziano 70 - 00196 Roma) entro 10 giorni (festivi compresi) dalla notifica del dispositivo del provvedimento impugnato, di persona od inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine (fa fede la data di consegna riportata sull'avviso di ricevimento).

CAPITOLO XIII REGOLAMENTO DISCIPLINARE

ART. 85 - VIOLAZIONI COMPORTANTI L'APPLICAZIONE DI PENALITÀ

- 85.1.- Qualsiasi violazione alle norme del R.M.M. e suoi Annessi, appendici ed allegati dei R.P. e delle disposizioni emanate dagli Organi Federali, come pure qualsiasi comportamento scorretto, sleale, fraudolento che possa arrecare o arrechi pregiudizio al regolare svolgimento di una manifestazione o ai suoi risultati o compromettere la sicurezza dei piloti o del pubblico, commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive e turistiche, da parte dei M.C., tesserati, organizzatori, ufficiali esecutivi e coadiutori, concorrenti o piloti od in nome o per conto degli stessi, comportano secondo la gravità dei fatti, l'irrogazione di una o più penalità, nei modi e termini prescritti dal presente regolamento e dal Regolamento di Giustizia.

ART. 86 - RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

- 86.1.- Ogni tesserato per il solo fatto dell'iscrizione, risponde disciplinarmente di tutti i fatti commessi, durante o in occasione della manifestazione, da egli stesso, dai meccanici, dagli aiutanti e dagli accompagnatori (anche non tesserati). I tesserati pertanto sono tenuti ad impartire precise disposizioni di comportamento ai loro accompagnatori in generale, poiché comportamenti contrari ai regolamenti federali e/o di disturbo e/o lesivi per l'immagine del M.C. organizzatore e della F.M.I. comporteranno provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati. Come da articoli 88-89-90-91-92 del RMM.

ART. 87 - COMPETENZA

- 87.1.- Le penalità sono inflitte dai C.d.G. e dal G.U.F. anche su proposta della C.S.N., della C.M.E. e della C.T..

ART. 88 - MOTIVAZIONE E COMUNICAZIONE

- 88.1.- Tutti i provvedimenti recanti l'applicazione di una penalità o ammenda da parte dei C.d.G. devono essere sommariamente motivati, riportare gli articoli delle norme per i quali vengono comminati e notificati all'interessato.
- 88.2.- Nel caso in cui non sia possibile la notifica sul campo di gara o l'interessato si renda irreperibile o rifiuti la ricezione dell'atto, il C.d.G. provvederà ad esporre il relativo provvedimento, riportando sullo stesso la nota di irreperibilità o rifiuto, nella bacheca della manifestazione - tale pubblicazione equivale alla notifica dell'atto.

ART. 89 - AGGRAVAMENTO DELLE PENALITÀ

- 89.1.- I C.d.G. che nei limiti della loro competenza abbiano irrogato una penalità, possono deferire l'interessato agli Organi di Giustizia Federali, per l'irrogazione di una più grave penalità in aggiunta a quella irrogata.

ART. 90 - AMMENDE

- 90.1.- Le ammende di cui al presente regolamento "Graduazione delle Sanzioni applicabili ai titolari di licenza" devono essere soddisfatte mediante pagamento al C.d.G., che ne rilascia ricevuta.

- 90.2.- Il mancato pagamento di cui al comma precedente, determina l'immediata ed automatica sospensione amministrativa della licenza, che inibisce al pilota l'attività sportiva connessa.
- 90.3.- La sospensione amministrativa della licenza cessa con il pagamento della sanzione applicata, maggiorata del 50%, mediante Bonifico Bancario indicando nella causale di versamento la data della manifestazione e l'organizzatore. Sarà obbligo del pilota dimostrare il pagamento della sanzione mediante l'esibizione al C.d.G. del Bonifico Bancario contenente il CRO o **pagare direttamente al C.G.D. che rilascerà regolare ricevuta.**
- 90.4- **Nell'enduro** la sospensione della licenza in seguito ad ammenda per mancata presenza al podio, cessa con il pagamento della sanzione non aumentata se effettuato al massimo entro la fine delle O.P. della gara successiva, direttamente al C.d.G., che rilascerà regolare ricevuta.

ART. 91 - GRADUAZIONI DELLE SANZIONI APPLICABILI AI TITOLARI DI LICENZA

91.1.- AMMENDE (Valide per tutte le specialità)

Indipendentemente dalle sanzioni che possono essere inflitte dal G.U.F., spetta ai C.d.G. infliggere ammende per i fatti e nelle misure seguenti:

1 -Comportamento scortese nei confronti dei C.d.G. e degli Ufficiali Esecutivi	€ 100,00
2 -Ingiustificata astensione da una gara dopo le prove o qualifiche	€ 100,00
3 -Mancata presentazione di una squadra al completo, come indicato dal programma, senza giustificato motivo	€ 150,00
4 -Ritardo ingiustificato alle operazioni preliminari, alle verifiche od al rifornimento, purché non oltre 30'	€ 100,00
5 -Ritardo ingiustificato alla presentazione del motociclo al parco chiuso	€ 100,00
6 -Inosservanza delle disposizioni impartite dai C.d.G. o dagli Ufficiali Esecutivi	€ 150,00
7 -Condotta di gara irregolare	€ 200,00
8 -Inosservanza delle segnalazioni	€ 200,00
9 -Ritardato arresto alle segnalazioni durante la gara e le prove ufficiali	€ 150,00
10 -Inosservanza degli obblighi dei piloti	€ 100,00
11 -Manovre sleali tendenti a danneggiare altri piloti	€ 200,00
12 -Marcia in senso contrario a quello previsto in gara e nelle prove ufficiali	€ 300,00
13 -Attraversamento del percorso di gara con motociclo a mano a seguito di ritiro	€ 200,00
14 -Abbandono del motociclo sul percorso in maniera da creare pericolo od intralcio per gli altri piloti	€ 200,00
15 -Rifornimento od assistenza fuori dai box	€ 150,00
16 -Marcia senza indossare il casco o con casco non allacciato	€ 250,00
17 -Marcia con mani alzate dal manubrio	€ 250,00
18 -Mancata presenza al podio	€ 100,00
19 -Mancata presentazione della licenza nelle O.P.	€ 50,00

91.2.- ESCLUSIONI (Valide per tutte le specialità)

Indipendentemente dalle ulteriori sanzioni che possono essere inflitte dal G.U.F. nei casi più gravi e le ammende che possono essere inflitte da C.d.G., i C.d.G. devono pronunciare l'esclusione dalla manifestazione o dalla classifica, oltre che nei casi previsti dal R.M.M. e relativi annessi, nei casi seguenti:

- 1 -Comportamento indisciplinato.
- 2 -Comportamento scorretto nei confronti dell'autorità sportiva.
- 3 -Comportamento scorretto od ingiurioso o passaggio a vie di fatto nei confronti dei C.d.G., degli Ufficiali Esecutivi o di altri concorrenti o piloti od i loro meccanici, aiutanti od accompagnatori o addetti all'organizzazione.
- 4 -Comportamento scorretto in gara o prove ufficiali.
- 5 -Comportamento pericoloso in gara o prove ufficiali.
- 6 -Manovre sleali tendenti ad ostacolare altri piloti.
- 7 -Mancato arresto dopo reiterate segnalazioni.
- 8 -Aiuto di terzi non autorizzati ai box o lungo il percorso; traino del motociclo lungo il percorso durante la gara e le prove.
- 9 -Rifornimento con motore in moto; rifornimento non contemplato dal R.P..
- 10 -Abbandono del percorso di gara e rientro in un punto diverso, **in caso di comprovato vantaggio.**
- 11 -Marcia in senso contrario a quello stabilito durante la gara e le prove ufficiali;
- 12 -Gravi violazioni delle norme che regolano la gara.
- 13 -Mancata presentazione del motociclo al parco chiuso; rifiuto di smontaggio di parte del motociclo in sede di verifica tecnica. **I trasgressori che dovessero reiterare la stessa violazione nella stessa stagione agonistica saranno deferiti agli Organi di Giustizia Federali per ulteriori provvedimenti.**
- 14 -Manomissione o sostituzione di parti punzonate riscontrate in sede di verifica; perdita della zavorra o dei passeggero nelle gare di sidecar.
- 15 -Non rispondenza del motociclo o di sue parti alle caratteristiche tecniche prescritte, riscontrata in sede di verifica tecnica.
- 16 -Falsa dichiarazione di cilindrata o altri dati del Motociclo.
- 17 -Frode nel carburante.
- 18 -Presentazione di reclami tendenziosi o falsa testimonianza.
- 19 -Richiesta o riscossione di compensi ingiustificati.
- 20 -Omesso pagamento di un'ammenda inflitta dai Commissari di Gara.
- 21 -Per responsabilità oggettiva.

BNL Sportello CONI codice IBAN: IT47U010050330900000010102